

IN TEMA DI 'AEDITUI' E ΝΕΩΚΟΠΟΙ

di

Febronia Elia

La presente nota* non pretende di essere un'indagine completa né esauriente, bensì ha lo scopo di riproporre, sollevando interrogativi ancora oggi non del tutto chiariti, taluni problemi legati al personale addetto alla custodia dei templi, talora chiamato a svolgere funzioni di grande responsabilità, incompatibili con la modestia dello *status* sociale documentato dalle fonti.

Con il termine *aedes sacra* è indicato, nelle fonti storico-letterarie ed epigrafiche, il luogo sacro destinato al culto pubblico o privato di una divinità: in senso analogo è usato, accompagnato spesso dal nome della divinità che ospita, *templum* (di cui, in questa sede, tralascio di rilevare la differenza esistente *ab origine* con *aedes*, in quanto essa non è essenziale ai fini del nostro discorso); meno ricorrente è *aedicula* che, comunemente riferito a tombe o loculi o ad alcune parti del *templum*, (come *sacellum*, *ara*) indica, in ogni caso, una piccola costruzione, priva delle dimensioni e peculiarità proprie di un tempio.

Tema di questa relazione sarà una sintetica esposizione della problematica inerente al personale addetto alla guardia, custodia e (o) cura dell'*aedes sacra*¹: luogo che, al di là dell'aspetto strettamente cultuale, era centro, talora, di rilevanti interessi economici, nonché deposito di atti pubblici e privati².

* Il testo riproduce, con qualche variante, la Relazione tenuta al «Convegno Internazionale di Studi in memoria di S. Calderone (Messina 19-21 febbraio 2002)».

¹ Non mancano tuttavia le perplessità circa il significato del termine *aedes*, inteso, di solito, come tempio, ma anche come *aerarium in aedes Saturni*, oppure come banca: in quest'ultimo senso T. Pekáry, *Studien zur römischen Währungs- und Finanzgeschichte von 161 bis 255 n. Chr.*, «Historia», 8, 1959, p. 467 n. 177.

² Cic., *de leg.* 2,16,41; Herod. 1,14,1; D. 3,3,73 (Paul.); 4,4,7,2 (Ulp.); 31,77,26 (Papin.); 40,7,4 (Paul.). La diffusione di tali depositi è facilmente rilevabile dalla corrispondenza dei termini ἀποτιθέναι e ἀνατιθέναι (frequenti nei documenti papiracei) con il latino *deponere*: A.-J. Boyé, *P. Oxy. XVII 2130. L'editio opinionis' et l'appel en matière de charges liturgiques*, in «Studi in onore di P. Bonfante», IV, Milano 1930, p. 201 n. 75.

Di fronte ad una siffatta complessa realtà, viene spontaneo chiedersi cosa intendano le fonti quando parlano di custodia, di cura e di responsabilità penali che investivano l'*aedituus*³ o νεωκόρος indicato dalle fonti come l'addetto alla custodia dell'*aedes sacra* o *templum*.

Ai *templa*, seppure sorti in relazione ad un determinato culto, vennero riconosciute, *ab antiquo*, competenze che ne fecero luoghi di riferimento nonché di potere attorno a cui ruotavano una serie di interessi, ben documentati dalle fonti: vale per tutti il caso del tempio di Apollo Delio che, per la sua consistente ricchezza e il prestigio politico ed economico raggiunto nell'antichità, svolse un delicato ruolo politico nelle lotte per il dominio sull'Egeo⁴. Il tempio, centro di un'importante federazione religiosa, aveva accumulato, negli anni, immensi capitali, destinati a crescere per la costante generosità dei fedeli e per l'attività creditizia che lo trasformò ben presto quasi in un istituto bancario⁵.

Prestiti di denaro, con i relativi interessi, e depositi di beni preziosi, incoraggiati dalla sacertà del luogo (Cicerone ricorda i due casi di Clistene e di Alessandro Magno che affidarono rispettivamente la dote delle figlie e il proprio tesoro al tempio di Giunone Sàmia e ad un tempio dei Solensi⁶), erano attività comuni ai templi più ricchi i quali, spesso, venivano sottoposti a prestiti forzosi o, addirittura, a saccheggio, come è documentato in testi storici⁷ relativi alle vicende del tempio di Bel (in Elam nel 187 a.C.) e di Nanaia (a Susa, in Elimaide), spogliati dei loro tesori ad opera di Antioco III e di Antioco IV e alla sorte che toccò al famoso tempio di Gerusalemme ad opera di Seleuco IV.

Anche in territorio romano, fin dai tempi remoti, le *aedes sacrae* erano, anche se non tutte in egual misura, luoghi di deposito di oggetti sacri e preziosi: tra le numerose testimonianze è significativa quella di Erodiano concer-

³ Altre forme lessicali, riconducibili ad una radice comune e sinonimi di *aedituus*, sono attestate nelle fonti letterarie: sull'argomento vd. F. Cavazza, *Il significato di 'aeditu(m)us', e dei suoi presunti sinonimi, e le relative mansioni*, «Latomus», 54, 1995, pp. 58 sgg.; Id., *Gli aggettivi in -i-timus ed il rapporto fra 'aedituus' ed 'aeditumus'*, *ibid.* pp. 577 sgg., 784 sgg.; A. Triscioglio, «Sarta tecta, ultro tributa, opus publicum faciendum locare». *Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea*, Napoli 1998, p. 26 n. 63. Cfr. pure K. Latte, *Römische Religionsgeschichte*, München 1960, p. 410, a giudizio del quale *aeditumi* o *aeditimi* è la forma arcaica di *aeditui*.

⁴ Vd. M. Delcourt, *L'oracolo di Delfi*, tr. it., Genova 1990, pp. 39 sgg.

⁵ Cfr. M. Rostovzev, *Storia economica e sociale del mondo ellenistico*, tr. it., I, Firenze 1981 (rist. an. 1966), pp. 239 sgg.

⁶ *De leg.* II,16,41.

⁷ Cfr. Polib. XXXI,9 lett.(11); Appian., *Syr.* 66; M. Rostovzev, *Storia economica e sociale del mondo ellenistico*, tr. it., II, Firenze 1981 (rist. an. 1973), pp. 106-107.

nente il tempio della Pace⁸ (posto al centro del Foro della Pace, presso la Basilica Emilia) che era il più grande e il più bello di Roma e che, per la particolare sorveglianza a cui era sottoposto, era il più ricco di tutti i templi, adorno di offerte votive in oro e in argento depositate dai devoti. In esso, infatti, Vespasiano aveva trasferito molti degli ingenti tesori portati, alla fine della guerra giudaica, da Gerusalemme⁹.

Le ricchezze di tanti templi romani (quali quello di Cerere¹⁰, della Concordia¹¹, di Apollo Palatino¹²) sono ricordate da Plinio il Vecchio, il quale enumera i molti tesori artistici (bottino delle conquiste romane), destinati ad adornare i templi dell'Urbe; tra questi templi, particolare attenzione fu riservata da Cesare¹³ ed Augusto¹⁴ a quello di Giove Capitolino, i cui doni erano custoditi in apposite celle, le *favisae*, ricordate da Aulo Gellio¹⁵.

Accanto alla custodia di beni preziosi e alla ricezione di offerte reali liberatorie di cose dovute, era diffusa in Roma la pratica del deposito *in*

⁸ 1,14,2-3. Un incendio distrusse nel 192 (su cui cfr., pure, Cass. Dio 73,24: O.F. Robinson, *City planning administration*, London-New York 1992, p. 108) il tempio, provocando perdite allo Stato (sul termine δημόσια in Erodiano vd. G. Alföldi, *Herodian Person*, «AncSoc», 2, 1971, p. 299 n. 100) e a quanti vi avevano depositato i loro beni: vd. F. Cassola, *Scritti di storia antica. Istituzioni e politica*, II, Roma 1994, p. 9.

⁹ Sul significato ideologico del tempio (E. Faust, *Pax Christi et pax Caesaris*, Göttingen 1993, p. 397) e della sua distruzione sotto Commodo: A. Birley, *Septimius Severus. The African emperor*, London 1971, p. 138.

¹⁰ *N. h.*, 34,15. Pare che a Roma la prima statua in bronzo sia stata quella di Cerere: la vicenda dell'elevazione di tale statua, legata alla fine di Spurio Cassio e alla consacrazione del suo patrimonio a questa divinità (cfr. T. Köves-Zulauf, *Plinius d. Ä. und die römischen Religion*, in «ANRW», II,16,1, Berlin-New York 1978, p. 276 n. 415), al di là dei dati contraddittori riferiti dall'annalistica (sul tema cfr. per ultimo O. Licandro, *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, Torino 1999, pp. 143-144 e nn. 11 e 12), attesta quanto sia risalente nel tempo la dotazione di questo tempio: cfr., pure, 35,24; 35,29.

¹¹ *N. h.* 34,73; 34,77; 34,80; 34,89; 34,90: vd. M. Bonnefond-Coudry, *Le sénat de la République romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste. Pratiques délibératives et prise de décision*, Rome 1989, p. 108.

¹² *N. h.* 36,13; 36, 24; 36,25; 36,32; 37,11.

¹³ Suet., *Caes.* 54,3: *In primo consulatu tria milia pondo auri foratus et Capitolio tantundem inaurati aeris reposuit*: sul passo vd. G. Bodei Giglioni, *Lavori pubblici e occupazione nell'antichità classica*, Bologna 1974, p. 126 e n. 205; J. Gascou, *Suétone historien*, Rome 1984, p. 726.

¹⁴ Suet., *Aug.* 30,2: *Aedes sacras vetustate conlapsas aut incendio absumptas refecit easque et ceteras opulentissimis donis adornavit, ut qui in cellam Capitolini Iovis sedecim milia pondo auri gemmasque ac margaritas quingentis sestertium una donatione contulerit*: cfr. A. Degrassi, *Esistette sul Palatino un tempio di Vesta?* (1955), in «*Scritti vari di antichità*», I, Roma 1962, p. 463; G. Bodei Giglioni, *Lavori pubblici* cit., p. 149; G.G. Belloni, *Divinità e culti in Roma. Fonti scritte, monumenti e monete*, Milano 1983, pp. 53-54; cfr. pure *Res Gest.* 21,2.

¹⁵ *Noct. Att.* 2,10,2-4. Sul punto vd. F. Fabbrini, v. *Res divini iuris*, in «NND», XV, 1968, p. 547.

*aedem*¹⁶ anche di *cautiones*, *epistulae* e *tabulae*: atti questi segreti dall'*aedituus*, il custode dell'*aedes*.

Chiare appaiono le indicazioni delle fonti laddove individuano nell'*aedituus* colui... *qui aedibus praeest*¹⁷, *qui curat aedes*¹⁸; più varie e complesse sono invece le testimonianze riguardanti la funzione di chi (caso certamente non isolato) *in ingenti honore apud veteres fuit*¹⁹.

L'*aedituus* abitava nel santuario²⁰, di cui curava l'apertura e la chiusura²¹; guidava all'interno del tempio le visite dei devoti e rispondeva alle domande dei turisti sulle vicende del santuario e degli oggetti ivi contenuti, curando di impedire l'ingresso a quanti fossero considerati indegni di accedere nell'edificio sacro²² e, qualora fosse previsto dalla *lex aedis*²³, consentiva l'asilo a quanti ne facessero richiesta²⁴. Inoltre prendeva parte ai sacrifici-

¹⁶ Il deposito *in aede sacra* (o *sacratissima*: CI. 4,32,19) confermato da numerose fonti (D. 43,5,5; 3,3,73; 10,2,4,3; 10,2,5; 16,3,1,36-37; Fr. Vat. 252a *et alia*: cfr. B. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, I, Milano 1952, p. 445 e n. 2) era affidato agli *aeditui* addetti alla conservazione di doni e di atti nei templi (vd. H. Vidal, *Le dépôt 'in aede'*, «RD», 43, 1965, pp. 573 sgg.; W. Eder, *Servitus publica. Untersuchungen zur Entstehung, Entwicklung und Funktion der öffentlichen Sklaverei in Rom*, Wiesbaden 1980, p. 38 n. 23; L. De Giovanni, *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 1985², p. 28). Dal passo ulpiano (D. 4,4,7,2: *...hodie solet pecunia in aedem deponi*), quasi certamente nel suo insieme interpolato (S. Solazzi, *La minore età nel diritto romano*, Roma 1912, pp. 224 sgg.; G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, IV, Tübingen 1920, p. 233; G. Pugliese, *Appunti sugli impuberi e i minori in diritto romano*, in «Studi in onore di A. Biscardi», IV, Milano 1983, p. 486; L. Desanti, *De confirmando tutore vel curatore*, Milano 1995, pp. 287-288 e, ultim., per un'ampia rassegna della questione concernente l'autenticità o non del passo, S. Tafaro, *Il giurista e l'«ambiguità»*. 'Ambigere' 'ambiguitas' 'ambiguus', Bari 1996, pp. 64-65) ma forse autentico (U. Brasiello, *Aspetti innovativi delle costituzioni imperiali*, in «Studi in onore di P. De Francisci», IV, Milano 1956, p. 493 n. 3) nel punto specifico, si deduce che il deposito *in aede* della somma dovuta metteva al riparo il debitore dal decorso delle *usurae*: cfr. G. Cervenca, *Osservazioni sul «curator» della donna minore di venticinque anni*, «Iura», 40, 1989, p. 3; Id., *Contributo alla storia delle «usurae» c.d. legali nel diritto romano*, Milano 1969, p. 15 n. 6 (a p. 16).

¹⁷ *Noct. Att.* 12,10,5-6.

¹⁸ Varro, *de l. l.* 7,12

¹⁹ Serv., *ad Aen.*, 9,648

²⁰ Varro, *de l. l.* 5,52; Liv. 30,17,6; Tac., *hist.* 3,74; Suet., *Dom.* 1,2; Plut., *q. rom.* 35; Gell. 12,10,7; Macr., *sat.* 1,10,12.

²¹ Plaut., *Curc.* 1,3,46; SHA, *v. Pert.* 4,9.

²² Sen., *epist.* 41,1; Plut., *aet. Rom. et Gr.* 267,9 (Tichner).

²³ Serv., *ad Aen.* 2,761; Varro, *de l. l.* 6,54; Plin., *epist.* 10,50; CIL I 603; 1933; XII 4333. Sul l'ordinamento costitutivo del tempio vd. D. Vaglieri, *v. aedes*, in «D. E.», pp. 149-158; N. Dumont-Kisliakoff, *La simulation en droit romain*, Paris 1970, pp. 164-165.

²⁴ Suet., *Dom.* 1,2: vd. B. Scardigli, *Servi privati delle vestali?*, in «*Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'«oikos» e della «familia»*. Atti del XXII Colloquio GIREA (Pontignano [Siena] 19-20 novembre 1995)», Pisa 1997, p. 236.

ci²⁵ ed esaudiva le richieste di coloro che, per essere meglio ascoltati dal dio, si accostavano *ad aurem simulacri*²⁶.

Accanto a questa funzione, propria di un guardiano del tempio, apprendiamo, dalle fonti giuridiche, che l'*aedituus* svolge anche quella di custode di atti testamentari, documenti importanti come i *libelli appellatorii*²⁷, somme di denaro e oggetti preziosi: l'*aedituus* ha quasi la veste di pubblico ufficiale che opera in un tempio considerato una istituzione pubblica. Al riguardo, è paradigmatica la fattispecie delineata da Papiniano in Digesto 31,77,26²⁸, in cui un *aedituus* appare depositario *in aede sacra* di due lettere della stessa donna (la prima *deposita*, la seconda *missa*) la quale esprime l'intento di donare dei fondi al proprio figlio e, posteriormente, manifesta la volontà di far conoscere la donazione solo dopo la sua morte.

L'*aedituus*, in quanto custode del tempio, nel caso in questione è il destinatario della dichiarazione fedecommissaria e incaricato, quindi, della *traditio* delle due lettere alla persona gravata del fedecommissario; esso è da considerarsi un vero e proprio *sequester* (depositario)²⁹, in quanto chiamato a custodire cose per il cui possesso c'è controversia fra le parti.

²⁵ CIL VI 2027b, lin. 27; 2083.

²⁶ Sen., *epist.* 41,1.

²⁷ Da P. Oxy. 2130 si apprende che il guardiano del tempio di Augusto in Antinopoli è non solo depositario di un libello di appello al prefetto d'Egitto ma appare il tramite per far giungere a destinazione il documento: sul punto vd. A.-J. Boyé, *P. Oxy. XVII 2130* cit., p. 185 n. 13; R. Orestano, *L'appello civile in diritto romano*, Torino 1966 (rist. an. 1953²) p. 391; W. Litewski, *Die römische Appellation in Zivilsachen* (IV), «RIDA», 15, 1968, pp. 146 n. 14, 175 n. 135; M. Brutti, *La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana*, II, Milano 1973, p. 552 n. 296; J.R. Cruz e Tucci, «La «querimonia» nella legislazione di Costantino il Grande», in «Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino», IV, Napoli 1984, p. 1789 n. 15; F. Arcaria, «Referre ad principem». *Contributo allo studio delle 'epistulae' imperiali in età classica*, Milano 2000, p. 280.

²⁸ Della letteratura su questo frammento cito soltanto: E. Costa, *Papiniano*, III, Bologna 1896, pp. 55-57; V. Arangio-Ruiz, *Studi sulla dottrina romana. II. Sequestro e deposito* (1907), in «*Scritti di diritto romano*», I, Napoli 1974, p. 98; L. De Sarlo, *Il documento oggetto di rapporti giuridici privati*, Firenze 1935, pp. 138-139; 353-354; G.G. Archi, *L'evoluzione della donazione nell'epoca postclassica*, (1958), in «*Scritti di diritto romano*», II, Milano 1981, p. 1281 n. 46 (a p. 1282); P. Voci, *Diritto ereditario romano*, II, Parte spec., Milano 1963, p. 820; H. Vidal, *Le dépôt 'in aede'* cit., pp. 551, 569; G. Giliberti, *Legatum Kalendarii. Mutuo feneratizio e struttura contabile del patrimonio nell'età del principato*, Napoli 1984, p. 57 n. 48; M. Beardy, *Documenting Roman religion*, in «*La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine*», Rome 1998, p. 96.

²⁹ Cfr. V. Arangio-Ruiz, *Studi sulla dottrina romana del sequestro. I. Sequestro volontario e sequestro giudiziale*, (1906), in «*Scritti di diritto romano*», I, Napoli 1974, p. 74 n. 2. Sulla funzione del *sequester* vd. G. Astuti, *Deposito (Diritto romano e intermedio)* (1963), in «*Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*», III, Napoli 1984, p. 1977.

Il depositario, cioè l'*aedituus*, aveva l'obbligo di detenere *alieno nomine*, cioè a nome del deponente, la *res* consegnatagli, della quale, in quanto accipiente, aveva l'obbligo della restituzione.

Normalmente si depositavano cose sia obiettivamente infungibili (*species* o *corpora*), sia cose fungibili (*genera* o *quantitates*). L'*aedituus*, nei limiti della sua responsabilità, limitata al peculato e al dolo³⁰, ha l'obbligo di restituire la cosa *integra* (in quanto l'obbligazione non si considera adempiuta *si res deposita deterior reddatur*) e deve custodire la *res deposita* senza limiti di tempo, mentre il deponente può in qualunque momento *mutare voluntatem et ante mortem tuam depositum repetere*: D. 16,3,1,16 e 45-46.

Quello dell'*aedituus* è da ritenere fosse un incarico fiduciario gratuito, privo di *utilitas*.

Considerate sommariamente le competenze dell'*aedituus*, che vanno, come abbiamo visto, ben oltre la semplice funzione di portiere, si è portati a ipotizzare che la sua nomina fosse frutto di una scelta accurata da parte di chi sovrintendeva al tempio, sia in relazione all'estrazione sociale che ai requisiti oggettivi necessari per rivestire la carica.

I numerosi dati epigrafici riguardanti gli *aeditui* ne attestano, per lo più, la

³⁰ D. 48,13,11,2; D. 16,3,1,16. Sulla *vexata quaestio* relativa all'obbligo assoluto o non della custodia da parte del depositario responsabile, in tutto o in parte in caso di furto, del reato di dolo o peculato cfr.: G. Segré, *Sull'età dei giudizi di buona fede di commodato e di pegno* (1906), in «*Scritti vari di diritto romano*», Torino 1952, pp. 84-85; G. Rotondi, *Apunti sulla teoria romana del deposito* (1909), in «*Scritti giuridici*», II, Milano 1922, p. 72 e n. 3; P. Huvelin, *Études sur le 'furtum' dans le très ancien droit romain*. I. *Les sources*, Lyon 1915, pp. 575-576; G.F. Falchi, *Diritto penale romano (I singoli reati)*, Padova 1932, pp. 186-189; B. Eliachevitch, *La personnalité juridique en droit romain*, Paris 1942, pp. 105-106; E. Betti, *Istituzioni di diritto romano*, II, Padova 1960, p. 124; J. Michel, *Gratuté en droit romain* *Études d'histoire et d'ethnologie juridiques*, Bruxelles 1962, p. 315 n. 13; G. Astuti, *Deposito (Diritto romano e intermedio)* (1963), in «*Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*», III, Napoli 1984, pp. 1961 sgg.; M. Wlassak, *Rechtshistorische Abhandlungen*, Wien 1965, pp. 80 e n. 123, 115 e n. 238; B. Cohen, *Jewish and Roman law. A comparative study*, II, New York 1966, p. 430 n. 106 (a p. 431); R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano 1966, pp. 137 sgg.; A. Metro, *L'obbligazione di custodire nel diritto romano*, Milano 1966, p. 138 e n. 129; N. Dumont-Kisliakoff, *La simulation* cit., p. 92 e n. 2; C.A. Maschi, *La categoria dei contratti reali*, Milano 1973, p. 177; G. Gandolfi, *Il deposito nella problematica della giurisprudenza romana*, Milano 1976, p. 89; F. Gnoli, *Ricerche sul 'crimen peculatus'*, Milano 1979, pp. 61, 72 e n. 4, 113,124 e rec. di F. Bona, «*Iura*», 31, 1980, pp. 208 n. 12, 213; L. Fanizza, *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini*, Napoli 1982, pp. 5 sgg.; R. Von Jhering, *Il momento della colpa nel diritto privato romano*, tr. it., Napoli 1990, p. 29; F.M. De Robertis, *La responsabilità contrattuale nel diritto romano dalle origini a tutta l'età postclassica*, Bari 1993, p. 163; O.F. Robinson, *The criminal law of Ancient Rome*, Baltimore (Maryland) 1995, pp. 83-84.

condizione servile³¹ o libertina³²; solo in alcuni casi essa è riferibile ad ingenui³³.

Dall'andamento dei dati rilevati fino ad ora, a me sembra che la ricerca confermi in linea di massima la bassa estrazione sociale dell'*aedituus* che, tuttavia, è contraddetta da talune affermazioni degli autori antichi e dalle funzioni spesso svolte all'interno dell'*aedes sacra*³⁴. Su quest'ultimo punto si ha, per es., una importante testimonianza di Varrone il quale racconta di un invito a cena ricevuto insieme ad altri nobili della città, durante le festività della Semina, da L. Fundilius *aedituus aedis Telluris in Carinis*³⁵: ciò confermerebbe l'origine ingenua e lo stato sociale del custode; *ingenui* ed *honesti* appaiono pure i quattro *aeditui* del tempio della Concordia³⁶; così come ovviamente ingenuo era l'*aedituus* nominato dalle *sodalitates*, se la carica era assunta da un componente dell'associazione.

Indubbiamente vi sono nella documentazione, a noi pervenuta, delle tessere mancanti che non ci consentono di delineare un quadro preciso sia in re-

³¹ Si vd., in generale, L. Halkin, *Les esclaves publics chez les Romains*, Roma 1967 (rist. an. 1897), pp. 68-70; K. Latte, *Römische Religionsgeschichte* cit., p. 410. Cfr., per es., CIL VI 8708=ILS 5000. Su questa epigrafe vd., in partic., G. Boulvert, *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain. Rôle politique et administratif*, Napoli 1970, p. 56 n. 280; Id., *Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain*, Paris 1974, p. 32 n. 177; W. Eder, *Servitus publica* cit., p. 38 n. 17. Sull'epigrafe cfr. pure M.G. Angeli Bertinelli, *Augusta Emerita; divinità poliade?*, in «Contributi di storia antica in onore di A. Garzetti», Genova 1976, p. 346 n. 4, a giudizio della quale «il genitivo che segue il nome del dio ha valore di riferimento locale ed è in connessione con la menzione del tempio».

³² CIL VI 8711=ILS 7803. Sulla problematica relativa alla condizione libertina degli *aeditui* del tempio di Vesta sul Foro vd. A. Degrossi, *Esistette sul Palatino un tempio di Vesta?*, (1955), in «Scritti vari di antichità», Roma 1962, p. 456 e n. 30; H. Chantraine, *Freigelassene und Sklaven im Dienst der römischen Kaiser*, Wiesbaden 1967, p. 146; G. Boulvert, *Esclaves* cit., p. 33 n. 108; Id., *Domestique* cit., pp. 35 n. 208; 77 n. 438. Quanto ai liberti municipali citiamo soltanto CIL VIII 9425; XIV 32= VI 479 = ILS 6152. Su quest'ultimi vd. W. Liebenam, *Stadtverwaltung im römischen Kaiserreiche*, Amsterdam 1967 (rist. an. 1900), p. 66 n. 1; F. De Visscher, *Les édits d'Auguste découverts à Cyrène*, Louvain 1940, p. 95 n. 2.

³³ Vd., per es., CIL VI 2204-7; V 5598 = A. É. 1996 nr. 742. Incerto è, invece, lo status dell'*aedituus* di CIL VI 202: il gentilizio Fictorius è comune sia a liberti che ad ingenui; questi ultimi potrebbero avere ascendenza libertina: vd. A. Albertini, *Epigrafe romana inedita da Nave*, «Epigraphica», 34, 1972, p. 161.

³⁴ Cfr. J. Champeaux, *La religione dei Romani*, tr. it., Bologna 2002, p. 85.

³⁵ *De r. r.*, 1,2,1,11 e 12; 69,2,3: vd. J.E. Stambaugh, *The functions of Roman temples*, in «ANRW», II, 16,1, Berlin-New York 1978, p. 575.

³⁶ CIL VI 2204-7. Di condizione più elevata appaiono anche gli *aeditui* del tempio della Fortuna Primigenia che annunciavano i prodigi (Liv. 43,13,4-6): vd. H. Vidal, *Le dépôt 'in aede'* cit., p. 573; W. Eder, *Servitus publica* cit., p. 38. Sulle alterne vicende del santuario vd. G. Gullini, *La datazione e l'inquadramento stilistico del santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina*, in «ANRW», I,4, Berlin-New York 1973, pp. 746 sgg.

lazione allo sviluppo diacronico della funzione che delle competenze ad essa inerenti: entrambi non potevano, a mio parere, considerare le responsabilità, ricadere, esclusivamente, su schiavi pubblici o liberti.

Di recente³⁷, è stata ripresa l'ipotesi sostenuta dal Mommsen³⁸ che riteneva la nomina dell'*aedituus* spettante ai *redemptores*, in quanto responsabili in prima persona di tutto ciò che apparteneva al tempio. In Cicerone vi è chiaro ed esplicito riferimento alla custodia di *signa et dona...omnia* a carico del *redemptor*³⁹, che era limitata quasi certamente alla durata dei lavori appaltati per la riparazione del tempio, e non oltre. È da ritenere, pertanto, che l'*aedituus* fosse, per un periodo limitato, corresponsabile, insieme al *redemptor*, della *tuitio templi*: insomma, un rapporto continuativo e subordinato tra i due è ipotizzabile fino alla solvenza dell'obbligo contrattuale sottoscritto dal *redemptor*; d'altra parte, il silenzio delle fonti giuridiche sul rapporto *redemptor-aedituus* è assai sospetto in un settore che investiva oltre la sfera pubblica anche quella privata. È invece verosimile che gli *aeditui* fossero subordinati agli edili⁴⁰, la cui antica istituzione, a dire di Pomponio, scaturì dalla necessità che due magistrati fossero preposti ai templi dove la plebe custodiva tutte le sue deliberazioni⁴¹.

Ancora, Cicerone parla distintamente di *aeditui* e guardiani⁴² posti a custodia del tempio del dio Chrysaes, quando venne sventato il tentativo di furto organizzato da Verre: *aeditumi custodesque mature sentiunt; signum quod erat notum vicinatis bucina datur*⁴³.

³⁷ Cfr. A. Triscioglio, *Sarta tecta* cit., pp. 12 sgg.

³⁸ *Le droit public romain*, tr. franç., I, Paris 1887, p. 374 n. 1.

³⁹ *In Verr.* II, 1,50,132:

⁴⁰ Vd. K. Latte, *Römische Religionsgeschichte* cit., p. 410; F. Fabbrini, v. *Res divini iuris* cit., p. 549.

⁴¹ D. 1,2,2,21: *...ut essent qui aedibus praessent, in quibus omnia scita sua plebs deferebat, duos ex plebe constituerunt, qui etiam aediles appellati sunt*; Dion. Hal. 6,90,2-3. Questi assolvevano tale funzione nell'*aedes Cereris*: sul punto vd. F.F. von Schwind, *Zur Frage der Publikation im römischen Recht mit Ausblicken in das altgriechische und ptolemäische Rechtsgebiet*, München 1940, p. 30; A. Guarino, *La pubblicità dei provvedimenti di governo* (1942), in «*Pagine di diritto romano*», III, Napoli 1994, p. 250 n. 13; B. Santalucia, *Edili e processi popolari (a proposito di un libro recente)*, «*Iura*», 40, 1989, pp. 77-78 e letterat. cit. a n. 8. Probabilmente ab origine, gli *aediles*, capi della comunità plebea, concentravano nelle loro mani oltre il potere politico anche le funzioni religiose: cfr. M.Q. Lupinetti, *Liv.*, 3.6.9, *Dion. Hal.*, 6.90.3-4 e *le origini dell'edilità plebea*, «*RISC*», 13,1969, pp. 285-315.

⁴² Anche i templi dell'antico Egitto annoverano tra il personale ausiliario guardiani e custodi (sacrestani): vd. S. Saumeron, *I preti dell'antico Egitto*, tr. it., Milano 1961, p. 72.

⁴³ *Verr.* II,4,44,96. La presenza di più *aeditui* e *custodes* preposti al *fanum Chrysaes* era, probabilmente, dovuta alla molteplicità e ricchezza dei doni votivi ivi contenuti. Il santuario (ricordato anche da Sil. It. 14, 229), posto quasi al centro della campagna, tra l'attuale cittadina di Assoro ed Enna (sulla sua ubicazione vd. G. Uggeri, *La Sicilia nella «Tabula Peutinger-*

Da talune iscrizioni si apprende l'esistenza di un *magister aedituum*⁴⁴, denominazione che alimenta l'ipotesi di una gerarchia graduata, nella gestione dei templi, in ordine alle ricchezze ivi contenute e alle attività autorizzate dalla *lex aedis*.

Attestazioni epigrafiche⁴⁵ e letterarie⁴⁶, nonché una costituzione del 365⁴⁷, confermano anche l'esistenza di *aeditui* militari e di soldati destinati alla custodia armata dei templi pagani.

Quest'ultimo provvedimento, indirizzato al *praefectus urbi*, al di là del clima politico-ideologico in cui è maturato, e delle singole situazioni paradossali in cui si poteva trovare un soldato-cristiano, attesta che la sicurezza dei templi pagani⁴⁸, più esposti a violazioni di ogni genere, potevano contare su *aeditui* armati, che non avevano nulla in comune con quelli che operavano all'interno del tempio.

È fuor di dubbio quindi l'esistenza di *aeditui* civili ed *aeditui* militari: due categorie che potrebbero ulteriormente articolarsi e differenziarsi sulla base della documentazione relativa alle funzioni e al rango del νεωκόρος, il collega greco dell'*aedituus* latino.

riana», «Vichiana», VI, 1969, p. 163) costituiva un importante centro di culto che saldava la città alla campagna circostante: sul punto vd. G. Manganaro, *Città in Sicilia e santuari panellenici nel III e II sec. a. C.*, «SycGymn», N. S., XVII,1, 1964, pp. 65-66; Id., *La provincia romana*, in «Storia della Sicilia», II, Napoli 1979, pp. 432-433.

⁴⁴ Cfr. K. Latte, *Römische Religionsgeschichte* cit., p. 410; G. Alföldy, *Ein 'aedituus magister in Comum'*, «ZPE», 47, 1982, pp. 193 sgg. Contro questa ipotesi (sulla scia di D. Vaglieri, v. *aedes* cit., p. 271 e P. Habel v. *aedituus*, in «P.W.», I, c. 465) vd. G. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*, München 1971, p. 476 n. 3.

⁴⁵ CIL IX,1609: (*miles ... factus antistes ab imp. Antonino aedis sacrae*: sul punto vd. M. Durry, *Les cohortes prétoriennes*, Paris 1968 [rist. an. 1938], pp. 97-98. Sull'uso di *antistes* talora sinonimo di *sacerdos* di alto rango in particolari sfere culturali cfr. O. Ianovitz, *Il culto solare nella 'X regio'*, Milano 1972, pp. 36-37); X 1958: F. Fabbrini, v. *Res divini iuris* cit., p. 549.

⁴⁶ Tert., *apol.* 29,2; Arn., *adv. nat.* 6,20.

⁴⁷ CTh. 16,1,1. Circa le finalità della legge vd. L. De Giovanni, *Il libro XVI del Codice Teodosiano* cit., pp. 30-31, a giudizio del quale Valentiniano intendeva, non tanto esentare i cristiani dal servizio di guardia dei templi pagani (probabilmente non visti di buon occhio dagli stessi pagani: vd. G. Barone Adesi, *L'età della «lex Dei»*, Napoli 1992, p. 124 n. 4), quanto piuttosto riaffermare l'obbligo dei medesimi a custodire i monumenti dello Stato «in un impero nel quale era drammaticamente avvertita la necessità che tutti si impegnassero nella sua difesa». È verosimile che l'imperatore volesse dare prova, di fronte alle istanze sia cristiane che pagane, di neutralità: J. Gaudemet, *L'Église dans l'empire romain (IV^e-V^e siècles)*, Paris 1958, pp. 648-649.

⁴⁸ Sulla salvaguardia dei templi e, più in generale, dei monumenti pagani (la cui bellezza era elogiata dagli stessi scrittori cristiani: Lib., *Or.* XXX, 22; Theodor., *h. e.* V,22; Soz., *h. e.* VII,15) vd. D. Vera, *Commento storico alle 'Relationes' di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981, pp. 153 sgg.; H. Saradi-Mendelovici, *Christian attitudes toward pagan monuments in late Antiquity and their legacy in Later Byzantine centuries*, Washington 1990, pp. 52 sgg.

Νεωκόρος, che si riscontra sotto forme differenti (*ναοκόρος*⁴⁹, *νηοκόρος*⁵⁰, *νειοκόρος*⁵¹, *νακορεῖτον*⁵², *νακόρος*⁵³ e, persino, *ζάκορος*⁵⁴), è un termine applicato sia al funzionario di bassa categoria, incaricato della manutenzione del tempio⁵⁵, sia al funzionario con competenze amministrative di rango elevato⁵⁶.

All'origine del neocorato, i compiti svolti dall'incaricato erano piuttosto umili: Ione, il *neokóros* protagonista dell'Ion di Euripide, svolge una serie di funzioni proprie del sacrestano: egli purificava⁵⁷ con rami di oleandro la soglia del tempio, lo adornava con ghirlande in modo da profumare l'ambiente, impediva l'ingresso a persone di dubbia moralità⁵⁸, metteva in fuga quanti volessero attentare alla santità del luogo⁵⁹.

Nel caso di violazione del divieto d'ingresso, il *νεωκόρος* veniva punito con una ammenda⁶⁰.

Ma la sua funzione appare più delicata presso i templi di Esculapio, ma non soltanto in questi⁶¹, dove aiutava i preti e i medici nella cura dei pazienti: Aelio Aristide⁶², recatosi all'*Ἀσκληπιεῖον* di Pergamo per essere guarito dal dio, si rivolge al *νεωκόρος* al quale racconta un sogno ricevendone in cambio le sue confidenze oniriche. Qualora fosse annesso al santuario un ospedale (come ad Atene e a Pergamo), il *νεωκόρος* ne aveva affidata la sorveglianza⁶³,

⁴⁹ SGDI 1701 l. 12; 1957 l. 6; 209 l. 23; 2116 l. 14; 2184 l. 12.

⁵⁰ FD III 1. 206.

⁵¹ *Anth. Pal.* VI 356.

⁵² IG IV(2), 1. 109, B 121, 127, 142.

⁵³ Vd. F. Sokolowski, *Lois sacrées des cités grecques*, Paris 1969, p. 244 nr. 144, A, l. 1; B, l. 5; P. Lill. II (=P. Magd.), nr. 35, ll. 7,10: al *νακόρος* di una sinagoga viene affidato dall'*ἐκατοντάροπος* il mantello rubato ad una donna, in attesa che venga appurata la verità.

⁵⁴ Vd. Suidas, s. v. *ζάκορος*: cfr. W. Otto, *Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten*, I, Leipzig-Berlin 1905, p. 113 n. 1 e F. Sokolowski, *Lois sacrées* cit., pp. 88-89, nr. 48 B ll. 11,15,19.

⁵⁵ Il *νεωκόρος* era talora impegnato saltuariamente nella custodia del tempio e nell'esercizio del culto: è il caso del sacerdote d'Amphiaraos di cui è menzione nel nr. 69 (pp. 139-141) della raccolta di leggi sacre delle città greche curata da Sokolowski (cit.). Quando il tempio era particolarmente importante più *νεωκόροι* venivano adibiti alla sua cura: Firm., *err.* 13,3: *huius (sc. Sarapis: W. Otto, Priester cit., p. 113 n. 2) simulacrum neocorum turba custodit.*

⁵⁶ Cfr. *infra* n. 77.

⁵⁷ Philo, *bell. jud.* 1,153,3

⁵⁸ Heliod., *Aeth.* 7,11,12.

⁵⁹ Plut., *aetia rom. et graec.* 267 d l. 9. Su queste stesse attribuzioni concordano Esichio Alessandrino (s. v. *νεωκόρος*) e Teodoreto (*h. e.* III,16).

⁶⁰ P. Girard, v. *neocorus* cit. p. 55.

⁶¹ Il *neokóros* poteva acquistare o ricevere in dono oggetti necessari al suo servizio, che venivano regolarmente inventariati: di strumenti chirurgici è menzione nel documento nr. 144 (pp. 244-245) di Sokolowski (cit.).

⁶² *Orat.* I,459.

⁶³ Hipp., *fr.* 8, in FHG II, p. 15 (Müller).

nonché la registrazione, in appositi tabulati, dei dati anagrafici dei convenuti (assistiti) e l'avvenuto versamento dell'obulo richiesto, destinato ad impinguare la cassa del tempio.

Differente è, presso Suida⁶⁴, la definizione del νεωκόρος che, pur legato al tempio di cui cura l'andamento economico, non ha nulla in comune con il custode.

Talora la dignità di νεωκόρος si accordava anche a sacerdotesse ed eccezionalmente questo onore era concesso a vita; ma di solito tale funzione veniva ricoperta per un anno soltanto e non poteva essere reiterata⁶⁵. Di donne custodi di templi vi è menzione sia in Occidente che in Oriente⁶⁶.

La graduale ascesa del νεωκόρος appare evidente dalle competenze attribuitegli sia nella gestione interna del tempio (per esempio, ad Efeso e a Delfi, dove è chiamato rispettivamente a ricevere in custodia i depositi di preziosi⁶⁷ e gli atti di vendita⁶⁸), che nei rapporti con l'esterno: a Delo sono i νεωκόροι a versare l'argento dovuto alla anfiziona ateniese; così come è segno dell'accresciuto prestigio il ruolo svolto da Megabizo, νεωκόρος del tempio di Artemide in Efeso, inviato come theorós⁶⁹ nella città di Olimpia per assistere ai giuochi.

La nomina del νεωκόρος era un avvenimento di notevole rilievo, essendo questi un personaggio importante, la cui carica non poteva essere rinnovata, come, per esempio, è stabilito in un regolamento relativo al culto di Isis, di cui abbiamo esempi significativi⁷⁰.

La tendenza all'assimilazione graduale della neocoria ad una funzione magistratuale risulta documentata, oltre che dalle spese, piuttosto onerose sostenute dai νεωκόροι per onorare la dignità della carica⁷¹ (in genere sono costruzioni sacre, come portici, altari, e così via)⁷², dall'aggiunta di κράτιστος⁷³ o πρεσβύτατος⁷⁴, accanto al titolo, e dalla elevata condizione sociale dei personaggi chiamati a rivestire la carica⁷⁵.

⁶⁴ S. v. κόρη.

⁶⁵ Cfr. F. Sokolowski, *Les lois* cit., p. 90.

⁶⁶ Pausan., *Graec. descr.* 2,10,4,7; 10,12,5.

⁶⁷ Xen., *Anab.* V,3,6-7.

⁶⁸ Cfr. *supra* n. 16.

⁶⁹ Xen., *Anab.* V,3,6-7. Sul collegio amministrativo dei theorói vd. L. Ziehen, v. *Theorói*, in «P. W.», V, A2, c. 2239 sgg.

⁷⁰ A questo riguardo rinviamo al documento nr. 50 pp. 93-95 di F. Sokolowski (cit.).

⁷¹ Cfr. P. Girard, v. *neocorus*, in «D. S.», IV,1, p. 55.

⁷² CIG 5997; 6002: vd. K. Hanell, v. *neokoroi*, in «P. W.», XVI,2 c. 2423.

⁷³ CIG 5996; 6001.

⁷⁴ CIG 5913.

⁷⁵ Cfr. P. Girard, v. *neocorus* cit., p. 56. Si veda in particolare lo studio di F. Sokolowski, *Lois sacrées* cit., p. 94, che sottolinea l'importanza del personaggio nel culto di Sarapis.

Numerose sono al riguardo le testimonianze epigrafiche e papiracee.

Delle prime, ricordiamo soltanto il caso di Tiberius Claudius Aristion, νεωκόρος del tempio di Efeso⁷⁶ che, più volte ἀσίαρχης, fu *princeps Ephesiorum*, *homo munificus* e *innoxie popularis*, secondo la testimonianza di Plinio il Giovane⁷⁷, e quello di Tullius Ptolemaeus che si distinse in Alessandria per gli onori conseguiti⁷⁸.

Nei papiri, spesso non sufficientemente analizzati, sono registrati circa venti casi di νεωκόροι della sola μεγάλη Σαράπης: si vedano, per es., BGU 73 e 729; Papiri Fiorentini 382; Papiri d'Ossirinco 100 e 2134.

Sorge spontanea la domanda se queste peculiarità, riconducibili anche ai custodi dei templi imperiali, non riproducano, *in solo provinciale* e limitatamente ai singoli templi, le più ampie competenze del *magister fani*⁷⁹ o dei *curatores aedium sacrarum*.

I templi sono indubbiamente una istituzione con una struttura organizzativa che, se per certi versi è comune, per altri è differenziata a seconda della destinazione dell'edificio sacro ad essere un luogo di sicura custodia di documenti o un deposito di tesori o semplicemente luogo di culto.

Inoltre, la persistenza nelle fonti tardoantiche, anche cristiane, di utilizzare il vocabolo νεωκόρος, ancora nella sua accezione primitiva, cioè di semplice custode del tempio e l'impiego sempre più frequente nel lessico cristiano di una terminologia differente (*ostiarum* in latino e πλωροί in greco), per indicare i *custodes ecclesiarum*, probabilmente trovano la loro rispondenza nella diversa organizzazione gerarchica a cui dà vita la Chiesa ed in parte gli stessi imperatori di fede cristiana.

La sostituzione della locuzione *custodes templorum* con quella più precisa, a livello lessicale cristiano, di *custodes ecclesiarum*, cioè di addetti *sanctorum locum ac religiosis obsequiis*, è recepita nella normativa imperiale di

⁷⁶ A. É. 1967 nr. 467.

⁷⁷ *Epist.* VI,31,3: Il personaggio (su cui vd. PLE² p. 170 nr. 788), conosciuto da numerose epigrafi, accusato pare ingiustamente da alcuni suoi concittadini, fu processato e assolto dalla corte imperiale (sul punto vd. J. Bleicken, *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechtes im frühen Prinzipat*, Göttingen 1962, p. 73 n. 1; L. Polverini, *Le città dell'impero, nell'epistolario di Plinio*, in «Contributi dell'Istituto di filologia classica. Sez. di storia antica», I, Milano 1963, pp. 154-155; P. Garnsey, *Social status and legal privilege in the Roman empire*, Oxford 1970, p. 77; F. Millar, *The Emperor in the Roman world (31 BC-AD 337)*, London 1977, p. 524; M. Stahl, *Imperiale Herrschaft und provinzielle Stadt. Strukturprobleme der römischen Reichsorganisation im 1.-3. Jh. der Kaiserzeit*, Göttingen 1977, p. 156; J. Plescia, *Conflict of laws in the Roman empire*, «Labeo», 38, 1992, p. 41 n. 57) riunita a Centum Cellae da Traiano.

⁷⁸ A. E. 1975 nr. 857.

⁷⁹ Lex col. Iul. Gen. c. 128.

Graziano⁸⁰, il quale estende ad essi l'esenzione dai *munera personalia*: è questo il segno della particolare attenzione rivolta alla Chiesa e, nel caso specifico, ai servitori più umili.

RIASSUNTO

Le *aedes sacrae* sono indubbiamente una istituzione con una struttura organizzativa che, se per certi versi è comune, per altri è differenziata a seconda della destinazione dell'edificio sacro ad essere un luogo di sicura custodia di documenti o un deposito di tesori o semplicemente luogo di culto.

È probabile che gli *aeditui* o νεωκόροι, documentati dalle fonti come custodi dei templi e delle ricchezze ivi depositate, secondo i «luoghi» sacri, venissero considerati come personaggi essenziali o come personaggi secondari; ma è più probabile che la loro rilevanza fosse strettamente connessa con l'importanza delle attribuzioni riconosciute al tempio.

ABSTRACT

On the subject of 'aeditui' and νεωκόροι.

The *aedes sacrae* are undoubtedly an institution with an organizational structure which has certain aspects in common, while others are differentiated, depending on whether the sacred building is designated as a place for the safekeeping of documents, a treasure depository, or simply a place of worship.

It is possible that the *aeditui* or νεωκόροι, documented in historical sources as being guardians of the temples and the treasures within, according to the sacred 'places', were considered either essential or secondary personages; but it is more likely that their status was closely linked to the importance attributed to the temple.

⁸⁰ CTh. 16,2,26. L'esenzione dai *munera personalia* (estesa ai *custodes* delle chiese e degli oratori, cioè categorie soggette all'*adscriptio censibus*, cfr. A. Cerati, *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas-Empire*, Paris 1975, pp. 219-220; G. Giliberti, *Servi della terra. Ricerche per una storia del colonato*, Torino 1999, p. 93 e n. 78) è indice che anche gli agenti subalterni impegnati negli *obsequia cultus* (sull'impiego del termine nella lingua del Basso impero vd. J. Lambert, *Les «operae liberti»*, Paris 1934, p. 25 n. 2) meritavano alla stregua del clero, già beneficiario di questa immunità (sanzionata da CTh. 16,2,24 nel 377 con cui si abrogavano le misure restrittive di Giuliano: G. Ferrari dalle Spade, *Immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale*, [1939], in «*Scritti giuridici*», III, Milano 1956, pp. 175 sgg.; J. Gaudemet, *L'Église cit.*, p. 177; Id., *L'Église et l'Etat au IV^e siècle*, in «*Studi in onore di A. Biscardi*», I, Milano 1982, p. 86 n. 38), altrettanto rispetto: L. De Giovanni, *Il libro XVI del Codice Teodosiano cit.*, pp. 60 sgg.